

Il presente accordo ("Accordo") è sottoscritto a Milano, il 30/09/2020 tra:

Repower Vendita Italia S.p.A., con sede in Milano, via Giulio Uberti, 37, C.F e P.IVA 13181080154, in persona dell'Amministratore Delegato, Fabio Bocchiola ("Repower")

e

A.L.P.I. Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione ed Ispezione con sede in Via Ferrarese 3, 40128 Bologna C.F. e P.IVA 08884120158, in persona del Presidente Paolo Moscatti (l'"Associazione")

(Repower e l'Associazione saranno nel seguito congiuntamente definite come le "Parti" e singolarmente come la "Parte")

Premesso che:

- A. Repower è uno dei maggiori operatori italiani attivi nella fornitura elettricità, gas naturale alle piccole e medie imprese italiane, attiva anche nella fornitura dei "servizi a valore aggiunto" ("VAS"), quali eFFettiva, DIODA, FOCUS, VAMPA, PALINA e BITTA (i VAS e insieme all'energia elettrica e gas naturale forniti da Repower, nel seguito, i "Servizi");
- B. l'Associazione svolge le seguenti attività per i propri associati (gli associati, unitamente alle rispettive società collegate, gli "Associati" e/o singolarmente l'"Associato"): tutela e rappresentatività presso tutti gli Enti Istituzionali che regolamentano le attività di valutazione di conformità; informazione e Formazione sulle novità normative e legislative in ambito nazionale ed internazionale; confronto e Networking tra gli associati e con le principali Organizzazioni del settore TIC (Testing, Inspection and Certification); partecipazioni ai Gruppi di lavoro per lo scambio di esperienze ed informazioni su temi di comune interesse
- C. l'Associazione ha individuato Repower come un prestigioso operatore del settore energetico anche in considerazione della peculiarità ed eccellenza dei propri prodotti;
- D. è interesse dell'Associazione stipulare con Repower un accordo volto a favorire la fornitura dei Servizi di Repower presso gli Associati;
- E. Repower si è dichiarata disponibile nei confronti dell'Associazione a fornire uno o più dei Servizi agli Associati mediante la conclusione di specifici contratti tra Repower e gli Associati promossi dalla rete di consulenti Repower.



Tutto ciò premesso, le Parti stabiliscono quanto segue:

1. l'Associazione si impegna nei confronti di Repower a svolgere presso i propri Associati le seguenti attività:
  - a. inserire nel sito web dell'Associazione nell'area "Convenzioni" un banner ed il link al sito web di Repower [www.repower.com](http://www.repower.com), con una descrizione dell'attività di Repower stessa;
  - b. divulgare la lettera di presentazione del presente Accordo presso tutti gli Associati secondo il modello di cui all'**Allegato A**;
  - c. promuovere la conoscenza di uno o più Servizi presso gli Associati e il contatto tra gli Associati e la rete di consulenti Repower;
  - d. rendere noti e promuovere in esclusiva, presso gli Associati gli strumenti di Repower per la ricarica di veicoli elettrici, nello specifico PALINA e BITTA;
  - e. entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, fornire a Repower la lista, in formato digitale e/o cartaceo, degli Associati (di cui abbia acquisito il consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 ("Codice") e del nuovo regolamento EU 679/2016 ("GDPR")), potenzialmente interessati all'attivazione dei Servizi (lista di cui all'**Allegato B**).
  
2. A fronte della sottoscrizione del presente Accordo, Repower si impegna nei confronti dell'Associazione ad effettuare in favore degli Associati le seguenti attività:
  - a. contattare direttamente, mediante la propria rete di consulenti, il singolo Associato fornendo:
    - 2.a.1. a seguito di una intervista di consulenza energetica, tutte le informazioni necessarie all'eventuale stipula del contratto avente ad oggetto uno o più Servizi;
    - 2.a.2. assistenza al singolo Associato nella conclusione e sottoscrizione del contratto e relativi documenti di uno o più Servizi con Repower (resta inteso che la sottoscrizione di qualsiasi contratto con l'Associato è rimessa alla volontà insindacabile e discrezionale di Repower);
    - 2.a.3. una valutazione gratuita Repower sulla sostenibilità complessiva dell'attività dell'Associato, utile per individuare possibili direzioni di miglioramento;
  - b. a fronte della stipula di un contratto con Repower avente ad oggetto uno o più Servizi, offrire all'Associato gratuitamente l'accesso all'area web di Repower personalizzata e protetta, dove consultare le proprie informazioni contrattuali (fatture, consumi ecc.);



- c. offrire agli Associati le condizioni riservate ai già clienti Repower per l'acquisto del servizio VAMPA e dei prodotti PALINA e BITTA, in particolare:
- 5,5% di sconto su contratti Vampa per 30 acquisizioni termografiche;
  - 10% di sconto su contratti Vampa per 50 acquisizioni termografiche;
  - 10% di sconto su listino Palina e Bitta.
3. Durante la vigenza dell'Accordo e per i successivi 12 (dodici) mesi dal termine, le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad osservare le disposizioni del Codice e del GDPR. Oltre a ciò, manterranno strettamente riservata e confidenziale ogni e qualsivoglia disposizione dell'Accordo. La violazione di quanto previsto, comporta la facoltà di risolvere l'Accordo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.
4. Le Parti potranno utilizzare le rispettive denominazioni e segni distintivi esclusivamente con riferimento all'esecuzione dell'Accordo ed in conformità alle modalità preventivamente stabilite e autorizzate da ciascuna Parte. A tal fine, le Parti vicendevolmente garantiranno il rispetto dell'immagine di ciascuna nonché che sottoporranno ad autorizzazione, preventiva, le modalità di utilizzazione del nome, logo e marchio. L'utilizzo del nome, logo e marchio di ciascuna Parte non può essere in alcun modo inteso come licenza o far insorgere alcun diritto in capo alla Parte che utilizza il nome, il logo e il marchio dell'altra.
5. Il presente Accordo avrà decorrenza a partire dalla sua sottoscrizione e sarà valido fino al 30/09/2021. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti si incontreranno per decidere se rinnovare il contenuto dello stesso e eventualmente aggiornarne le condizioni integrandolo con ulteriori servizi industriali. Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, previa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 (trenta) giorni.
6. Il presente Accordo potrà essere risolto nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi:
- violazione degli impegni assunti di cui al precedente punto 1 lett. da a. a e.;
  - violazione degli impegni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 8.
7. L'Associazione rimarrà del tutto estranea ai contratti avente ad oggetto i Servizi che verranno stipulati da Repower con gli Associati e non risponderà in alcun modo degli illeciti precontrattuali e/o degli inadempimenti contrattuali degli Associati,



escludendosi ogni vincolo di responsabilità solidale tra l'Associazione e gli Associati. Le Parti si impegnano reciprocamente a manlevarsi e tenersi indenni da ogni spesa, costo e danno (incluse le spese legali) che traggano origine da procedimenti instaurati e/o minacciati da terzi nei propri confronti per fatto e/o colpa dell'altra Parte.

8. Le Parti dichiarano espressamente che, nell'espletamento dell'Accordo, si atterrano rigorosamente a modelli comportamentali ispirati alla massima lealtà, correttezza e trasparenza, sia nei rapporti con terzi privati, Associati, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione, sia nei rapporti con i propri dipendenti. In particolare, le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231. Le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato procedure e comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, e si obbligano reciprocamente a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intero periodo di efficacia dell'Accordo. L'Associazione si impegna inoltre ad accettare ed a conformarsi al codice etico di Repower disponibile sul sito [www.repower.com/codiceetico](http://www.repower.com/codiceetico).

La violazione e/o l'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto al presente articolo comporta la facoltà di risolvere o sospendere l'Accordo fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

9. Eventuali comunicazioni tra le Parti concernenti l'Accordo dovranno essere inviate a:  
**Repower Vendita Italia S.p.A.**

Via Giulio Uberti, 37

20129 - Milano

PEC [amministrazione.vendita.it@pec.repower.com](mailto:amministrazione.vendita.it@pec.repower.com)

Email [info.it@repower.com](mailto:info.it@repower.com)

c.a. Lorenza Scarsetti

**A.L.P.I. Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione ed Ispezione**

Via Ferrarese 3

40128 Bologna

PEC [alpiassociazione@legalmail.it](mailto:alpiassociazione@legalmail.it)

Email [info@alpiassociazione.it](mailto:info@alpiassociazione.it)

c.a. Paolo Moscatti

10. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia fra le Parti, comunque derivante od occasionata dal presente Accordo, ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inerenti alla sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.


Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato tutte le clausole del presente Accordo, al quale pertanto non si applicano le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

**Repower Vendita Italia SpA**

**A.L.P.I. Associazione Laboratori e  
Organismi di Certificazione ed  
Ispezione**

Fabio Bocchiola  
Amministratore Delegato

Paolo Moscati  
Presidente



Allegati:

- A - "Lettera di presentazione Accordo"
- B - Lista Associati